

Sentenza della Corte costituzionale n. 124/2022

Materia: bilancio e contabilità pubblica.

Parametri invocati: articolo 81 Cost.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

Oggetto: articolo 1 della legge della Regione Calabria 7 luglio 2021, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità)).

Esito: illegittimità costituzionale.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale in relazione all'articolo 1 della legge della Regione Calabria 7 luglio 2021, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità)). Tale legge introduce un articolato intervento finalizzato, da un lato, a riordinare e semplificare il sistema degli enti e organismi pubblici della Regione Calabria, diversi da quelli afferenti al settore sanitario e, dall'altro, a ridurre gli oneri finanziari a carico del bilancio regionale (articolo 1, comma 3), destinando i risparmi di spesa al raggiungimento degli obiettivi fissati dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini). L'intervento oggetto di censura riguarda, in particolare, il comma 2 dell'articolo 3 che, nel testo originario, stabiliva che al commissario straordinario (non individuato tra dirigenti interni della Regione Calabria), nominato per l'ente risultante dall'accorpamento, spettasse un compenso non superiore al "*trattamento tabellare*" dei dirigenti di settore della Giunta regionale; la modificazione apportata a tale comma sostituisce il termine "*tabellare*" con il termine "*economico*".

Il ricorrente censura tale modificazione in ragione dei maggiori oneri derivanti a carico dei bilanci degli enti, conseguenti agli accorpamenti, poiché la stessa consentirebbe di attribuire al commissario straordinario un compenso di importo massimo pari al complessivo trattamento economico dei dirigenti regionali di settore, compenso che è più elevato di quello avente a riferimento la voce stipendiale costituita dal solo trattamento tabellare.

Ne consegue la violazione dell'articolo 81 Cost., in quanto non sono quantificati gli oneri derivanti dalla maggiore entità del compenso attribuibile al commissario straordinario, né è prevista per essi alcuna copertura finanziaria.